DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITA', RICERCA E ISTRUZIONE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 3

Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Versione in vigore dal 29 ottobre 2024, non più in vigore dal 28 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Estremi	Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Capo	I — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-universita-ricerca-e/art-3-misure-relative-al-fondo-unico-per-il-pluralismo-e-l-innovazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it